



COMUNE DI OLIVERI

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE

N. 32 del 10 Maggio 2024

OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi - Anno 2024

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 della D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, e che il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 art. 11 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente 'grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e il patrimonio boschivo e agricolo;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di arbusti e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

PRESO ATTO dei gravi incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

VISTO il D.A. 114/Gab del 15.03.2024, che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre".

VISTA la direttiva della Prefettura di Messina del 27/03/2024 "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024";

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

VISTA la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della protezione Civile" così come modificata dalla legge 12/07/2012 n.100 ed integrata, per la Regione Siciliana, dalla L.R. 31/08/1998 n.14;

VISTO il D.Lgs n.112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997 n.59 e ss.mm.ii. che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale n° 16 del 06/04/1996;

VISTA la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.";

VISTA la Legge n° 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D. L.gs n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il titolo III del D.Lvo. n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l'art. 255 del D.Lvo. del 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D.lgs. 3 Dicembre 2010, n. 205 è stato modificato il D.lgs.vo 03/04/2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

- VISTA** la Circolare del 14/01/2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";
- VISTO** l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152;
- VISTI** gli artt. 423,423 bis, 424,449 e 650 del Codice Penale;
- VISTA** L.8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";
- VISTO** il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, sono state stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio;
- VISTO** il D.A. 114/Gab dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente del 15.03.2024, che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre".

ORDINA

Art. 1

Nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre di ogni anno, è fatto divieto in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali e Autostradali ricadenti sul territorio comunale di:

1. non accendere fuochi;
2. non usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville per tagliare metalli;
3. non fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d'incendio;
4. non usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
5. non bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
6. non abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni specie quelli adiacenti le reti varie di trasporto, invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10 per essere poi distrutti con le cautele e le modalità di cui al successivo art. 3;

Art. 3

E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024.

Dal 15 maggio al 30 giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale che proviene da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
- dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione e zappato per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;
- che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti che provengono da Sud-Est, scirocco;
- la combustione deve essere effettuata lontana dalle strade e ad almeno 20 metri da abitazioni ed edifici di terzi, dalle strade in corrispondenza del centro urbano, da piantagioni, da siepi e da materiali infiammabili, nonché ad una distanza non inferiore 200 metri dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

Art. 4

Nelle aree agricole, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiori a 10 metri dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc, dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt.10 e per ogni trattore di almeno lt.8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare"

Art. 5

Divieti nelle aree percorse dal fuoco.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art.10 della legge n.353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n.353/2000.

Art. 6

SANZIONI

1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € 31,00 e non superiore a € 62,00;
2. nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 207,00 e non superiore a € 413,00;
3. la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art.20, comma 1, lett. c) della legge n.47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € 15.493,00 ad un massimo di € 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;
4. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art.29 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni da € 173,00 a € 695,00.
5. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie adiacenti le reti viarie di trasporto, da parte dei proprietari e/o conduttori di fondi, si procederà d'ufficio in via sostitutiva, realizzando la pulizia dei terreni incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti;
6. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n.16 del 6 aprile 1996, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,16 a € 258,23, per ettaro o frazione di ettaro incendiato.
Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di terzi;
7. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
8. nel caso di mancato allontanamento immediato dalle scarpate e dai cigli della strada dei residui che provengono dalla pulitura delle campagne per essere depositati ed eventualmente distrutti, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, assimilando ciò come abbandono di rifiuti, sarà applicata una sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. n.205/2010;
9. nel caso di violazione degli art. 1 e 4 che riguardano l'accensione dei fuochi, senza che al fatto conseguano incendi, sarà applicata la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 ai sensi dell'art.59 comma 1, a art. 17/bis comma 1 del T.U.L.P.S .del 18/06/1931 n. 773 ;
10. per le violazioni residuali, non contemplate da nessuna norma, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ex art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000;

CONDANNE PENALI

Si applicano gli art. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno.

Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a dare comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Numero Unico Emergenze tel. 112**
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco (tel. 115)
- Corpo Forestale della Regione Sicilia (tel. 1515)
- Dipartimento Regionale Protezione Civile (SORIS) (tel800404040)
- Polizia Municipale (Tel. 0941/313012)
- Carabinieri (Tel. 112)
- Polizia di Stato (Tel. 113)

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza anche: mediante manifesti su tutto il territorio comunale e resa pubblica all' Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune (www.comune.oliveri.me.it).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, durante il periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a mezzo segreteria comunale:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
- all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina;
- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile -Servizio di Palermo e Messina;
- al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Messina;
- al Commissariato di P.S. di Patti;
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Falcone;
- al Comandante della Polizia Municipale di Oliveri;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- al Comandante del Distaccamento del Corpo Forestale di Patti;
- al Sindaco della Città Metropolitana di Messina;
- all'A.N.A.S. S.p.A. Direzione Regionale Sicilia;
- al Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) di Messina.

INFORMA

Che, attraverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

Oliveri, li 10 Maggio 2024



Il Sindaco
Dott. Francesco Iarrera

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesco Iarrera', written over a faint grid background.